



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 553 del 05/12/2024

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA, PORTO E DETENZIONE SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHE' DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA, PORTO E DETENZIONE SU AREA PUBBLICA DI CONTENITORI IN VETRO, IN PIAZZA GARIBALDI ED IN PIAZZA XII MAGGIO 1944

IL SINDACO

Premesso che la stazione ferroviaria di Chivasso rappresenta da sempre uno snodo cruciale nel traffico ferroviario trovandosi sulla direttrice che collega le Città Metropolitane di Torino e di Milano, la Città di Aosta, il Canavese ed il Monferrato; per tale ragione, la stessa risulta frequentata quotidianamente da un rilevante numero di passeggeri e pendolari, così come le aree limitrofe all'edificio ferroviario, consistenti nelle piazze Garibaldi e XII maggio 1944.

Premesso, inoltre, che negli ultimi mesi, con l'ampliamento della biblioteca cittadina MoviMEnte in piazza XII maggio 1944 ed il completamento dell'edificio denominato "movicentro" con l'apertura dell'aula studio, l'area in oggetto ha visto ampliarsi la platea di frequentatori con la presenza dalle ore pomeridiane di numerosi studenti di ogni ordine e grado, così come nelle ore serali in occasione degli incontri, istituzionali o meno, che si tengono nell'edificio e che vedono coinvolta la cittadinanza.

Atteso che l'area in parola è stata oggetto nel recente periodo di numerosi e continuativi interventi da parte delle Forze di Polizia e della Polizia Locale volte a disincentivare la presenza di diversi soggetti che trascorrono la giornata nelle piazze Garibaldi e XII maggio 1944, spesso intenti al consumo di bevande alcoliche quando non dediti al consumo di sostanze stupefacenti. In diverse occasioni, le Forze di Polizia sono dovute intervenire su richiesta della cittadinanza per contrastare fenomeni che, allorquando non siano sempre sfociati in precisi comportamenti antigiuridici, sono stati motivo di turbamento della tranquillità dei residenti così come della sicurezza dei fruitori della stazione ferroviaria e degli edifici pubblici.

Alla luce dei fatti avvenuti nel pomeriggio di sabato 16 novembre u.s., quando la Polizia Locale e la Compagnia Carabinieri intervenivano per sedare una rissa nella quale, oltre a quattro soggetti,

principali attori identificati e deferiti all'Autorità Giudiziaria, si accertava la presenza di un corollario di persone, tra le quali alcuni minorenni, che, ritrovandosi alla stazione di Chivasso per poi proseguire per la Città di Torino per la serata del sabato, fungevano da spettatori attivi dell'evento ostacolando anche solo verbalmente l'operato del personale di polizia presente ed incrementando l'allarme tra la popolazione residente e tra i fruitori della stazione ferroviaria, della biblioteca MovimEnte e del "movicentro".

Atteso, inoltre, che nel corso dei fatti in narrazione venivano usati quali oggetti atti ad offendere bottiglie vuote di alcolici e cocci delle stesse arrangiati in maniera da renderli in grado di produrre ferite e che tale condotta, posta in essere da soggetti in evidente stato di ubriachezza ed in probabile stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, ha incrementato la sensazione di pericolo nella popolazione.

Considerato che occorre tutelare la pubblica e privata incolumità procedendo all'adozione di un provvedimento finalizzato alla tutela della sicurezza e della vivibilità urbana nelle piazze Garibaldi e XII maggio 1944, che consenta di limitare il consumo di alcolici nelle aree in parola, che eviti l'utilizzo di oggetti che possano costituire uno strumento di offesa ma anche di pericolo per la popolazione, e che consenta un più efficace controllo alle Forze di Polizia nella tutela della sicurezza e della fruibilità, specie nelle ore pomeridiane e notturne di maggior criticità, di quella importate zona cittadina.

Valutato che, così come previsto dalla vigente normativa, l'adozione di un atto che impedisca la somministrazione, la vendita, il porto e la detenzione di bevande alcoliche nelle piazze Garibaldi e XII maggio 1944 possa essere idoneo a consentire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità nelle aree interessate, favorendo il sereno utilizzo della stazione ferroviaria e degli edifici pubblici ai frequentatori abituali così come al resto della cittadinanza.

Valutato, inoltre, che impedire la somministrazione, la vendita, il porto e la detenzione di contenitori per alimenti e bevande in vetro nelle aree in parola costituisca un reale ostacolo alla possibilità che vengano posti in essere comportamenti antigiuridici di rilevante entità.

Ritenuto di procedere attraverso un provvedimento che, caratterizzato dall'urgenza e dalla contingenza, permetta di arginare efficacemente per un periodo di almeno due mesi l'attuale dimensione del fenomeno consentendo alle Forze di Polizia di procedere ad efficaci controlli e dissuadendo gli autori dei comportamenti dalla reiterazione dei medesimi garantendo il ripristino di adeguati livelli di sicurezza e vivibilità urbana.

Ritenuto, altresì, di contemperare il provvedimento in adozione per tutelare le attività commerciali presenti nelle località indicate.

Visti:

- l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma V che recita *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*

- l'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000, ed in particolare il comma IV che recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*

Atteso, infine, che la bozza del presente provvedimento è stata preventivamente inviata, in data 29.11.2024 con prot. 59824/2024, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

ORDINA

DAL GIORNO 06 DICEMBRE 2024 AL GIORNO 09 FEBBRAIO 2025

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

IN PIAZZA GARIBALDI ED IN PIAZZA XII MAGGIO 1944

IL DIVIETO DI:

- **somministrazione e vendita, anche mediante distributori automatici, su area pubblica o aperta al pubblico, di bevande alcoliche di qualunque gradazione. Alle attività di albergo è consentita la somministrazione di bevande alcoliche in concomitanza alla ristorazione dei clienti.**
- **somministrare cibi e bevande in contenitori di vetro**
- **vendere per asporto cibi e bevande in contenitori di vetro**
- **svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura, su area pubblica o aperta al pubblico, in forma itinerante, se non autorizzata**
- **porto e detenzione su area pubblica o aperta al pubblico, a qualunque titolo, di contenitori in vetro**
- **porto e detenzione nelle aree pubbliche indicate, a qualunque titolo, di bevande alcoliche**
- **compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza e la vivibilità urbana, l'ordine pubblico, la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi**

DISPONE

- la massima diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Chivasso, attraverso i media dell'Amministrazione e mediante consegna ai pubblici esercizi, agli esercizi commerciali ed alle attività presenti nei luoghi interessati.
- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino, alla Questura di Torino, alla Compagnia e Stazione Carabinieri di Chivasso, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Chivasso, al Posto di Polizia Ferroviaria di Chivasso, al Distaccamento della Polizia Stradale di Chivasso, alla Polizia Locale di Chivasso.

RENDE NOTO

- La violazione del presente atto, ovvero delle disposizioni impartite dall'Autorità al fine di darne compiuta esecuzione, è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fatte salve ulteriori diverse ipotesi sanzionatorie
- A norma dell'Art. 6 della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente/Comandante della Polizia Locale Dott. Marco LAURIA.
- A norma dell'Art. 3 comma 4 della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere in via gerarchica entro 30 giorni al Prefetto di Torino, entro 60 giorni al T.A.R. del Piemonte ed entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

IL DIRIGENTE
Marco Lauria

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente